

**CORTE DEI CONTI**

SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA

Servizio di supporto | Il Dirigente

- Al Sindaco dei Comuni della Regione siciliana
- Al Presidente del Consiglio comunale dei Comuni della Regione siciliana
- Ai Liberi Consorzi Comunali della Regione siciliana
- Alle Città Metropolitane della Regione siciliana

(come da allegati di cui in delibera)

Oggetto: "Criteri per la verifica dei piani di razionalizzazione delle società partecipate".
- **Trasmissione Deliberazione n. 61/2016/INPR.**

Si trasmette, copia della deliberazione n. 61/2016/INPR adottata dalla Sezione di Controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana, nella camera di consiglio del 19 FEBBRAIO 2016 da inoltrare ai destinatari indicati in indirizzo.

Si prega di dare sollecito riscontro dell'avvenuta ricezione da parte dei destinatari esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo:
sicilia.controllo@corteconticert.it

P. Maria Di Francesco





REPUBBLICA ITALIANA

Corte dei conti

Sezione di controllo per la Regione siciliana

nella camera di consiglio dell'adunanza generale del 19 febbraio 2016 composta dai seguenti magistrati:

Graffeo Maurizio	- Presidente
Carra Annaluisa	- Consigliere
Brancato Tommaso	- Consigliere
Centro Licia	- Consigliere relatore
Albo Francesco	- Consigliere relatore
di Pietro Giuseppe	- Primo referendario
Alessandro Gioacchino	- Primo referendario

visto l'art. 2 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, nel testo sostituito dal decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000, n. 14/2000 che ha approvato il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, nel testo modificato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza del 19 giugno 2008, n. 229/CP/2008 (G.U. n. 153 del 2.7.2008);

Visto l'articolo 1, commi 611 e 612, della legge di 23 dicembre 2014, n. 190;

Vista l'ordinanza n. 34/2016/CONTR del 16 febbraio 2016, con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha disposto la convocazione dell'odierna camera di consiglio;

Uditi il relatori, Consiglieri Licia Centro e Francesco Albo

FATTO E DIRITTO

L'articolo 1, commi 611 e 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015) ha introdotto rilevanti novità in materia di società partecipate, con la finalità di assicurare, in sede di coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa e il buon andamento dell'azione amministrativa.

A tal riguardo, in un quadro normativo complessivamente teso ad incrementare il livello di responsabilizzazione dei soci pubblici nella gestione delle proprie partecipate, la citata norma

impone l'avvio, a decorrere dal 1° gennaio 2015, di un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni direttamente o indirettamente possedute dagli enti locali e dalle altre amministrazioni ivi indicate, tale da consentirne la riduzione entro il 31 dicembre 2015, e dispone che i Sindaci e gli altri Organi di vertice delle amministrazioni definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle stesse, che esponga le modalità e i tempi di attuazione del processo in uno all'indicazione dei risparmi da conseguire. Tale documento va trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed inoltre, per espressa previsione normativa, deve essere corredato da un'apposita relazione tecnica e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione procedente.

Nelle amministrazioni locali, la competenza a definire ed approvare il piano, pur essendo formalmente intestata ai legali rappresentanti, deve essere tuttavia esercitata, ad avviso della Sezione, nel rispetto delle prerogative consiliari previste dall'art. 32 della legge n. 142/90, nel testo recepito dalla legge regionale n. 48/1991 e s.m.i., non suscettibili di abrogazione implicita, in virtù della clausola contenuta nell'art. 1, comma 3, l. n. 142 cit. .

Sempre il comma 612 della legge n. 190 del 2014 dispone che, entro il 31 marzo 2016, i legali rappresentanti delle amministrazioni interessate predispongano una relazione sui risultati conseguiti, anch'essa da trasmettere alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e da pubblicarsi nel sito internet istituzionale dell'amministrazione stessa.

Tale pubblicazione costituisce specifico obbligo di pubblicità, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, con particolare riferimento alle ipotesi di responsabilità contemplate dall'articolo 46. La norma da ultimo richiamata dispone che l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione - nel caso in esame quello relativo al piano di razionalizzazione ed alla relazione tecnica allegata - costituisce <<elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione ed è comunque valutato ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili>>.

La mancata trasmissione del piano di razionalizzazione e dell'allegata relazione tecnica, pertanto, costituisce inadempimento all'obbligo previsto dall'art. 1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, anche in riferimento alle sanzioni previste dal citato art. 46 del d.lgs. n. 33 del 2013.

Ciò premesso, si ritiene di procedere all'analisi del disposto normativo, al fine di segnalare alle amministrazioni interessate eventuali inadempienze, anomalie od incongruenze nell'applicazione delle predette disposizioni.

In questa prospettiva, è utile osservare che la normativa in esame si inserisce in un percorso inteso ad arginare le ricadute negative sui bilanci pubblici derivanti dalle perdite, talora reiterate e spesso consistenti, registrate da molte delle società partecipate, con l'evidente obiettivo di realizzare un contenimento ed una razionalizzazione delle partecipazioni esistenti, ottenendo significativi risparmi di spesa.

Essa si colloca nel solco di una serie di precedenti disposizioni (l'art. 3 della legge 244 del 2007,

l'art. 6 del d.l. n. 78 del 2010, l'art. 6 della legge n. 135 del 2012, gli artt. 11 e 11bis del d.lgs. 118/2011 e l'art. 1 della legge n. 47 del 2013) tese ad arginarne la proliferazione indiscriminata di tali organismi partecipati e a ricondurne l'utilizzo nell'alveo delle reali necessità istituzionali degli enti.

La necessaria finalizzazione delle risorse pubbliche al raggiungimento di scopi di utilità collettiva impone particolari cautele ed obblighi in capo a tutti coloro che - direttamente o indirettamente - concorrono alla gestione di tali risorse, assoggettando questi ultimi al controllo della Corte dei conti.

A questo proposito, è utile osservare che la disciplina in esame, pur richiamando quella contenuta nella legge n. 244/2007, se ne differenzia in quanto riferita non solo alle partecipazioni societarie dirette, ma anche a quelle indirette.

Nel concetto di "partecipazioni societarie" sono incluse anche le società consortili (Sez. reg. contr. Veneto, 30.3.2015 n. 205, Sez. reg. contr. Piemonte, 26.1.2016, n.5).

Orbene, in un contesto socio economico, quale quello attuale, in rapida evoluzione, il soddisfacimento delle esigenze della collettività amministrata impone approfondite valutazioni in merito alla coerenza dell'attività societaria rispetto:

- alla missione istituzionale dell'ente;
- all'effettiva produzione di servizi di interesse generale, tenendo conto dei relativi costi/benefici;
- all'appropriatezza del modulo gestionale;
- alla comparazione con i vantaggi/svantaggi e con i risparmi/costi/risultati offerti da possibili moduli alternativi;
- alla capacità della gestione di perseguire in modo efficace, economico ed efficiente, in un'ottica di lungo periodo, i risultati assegnati, anche in termini di promozione economica e sociale.

In questa prospettiva, l'analisi dei risultati economici e della gestione finanziaria degli organismi partecipati è il primo passo verso la complessiva valutazione, da parte dell'ente socio, della convenienza ad attuare una gestione esternalizzata dei servizi, la quale deve tener conto anche delle risorse impegnate e del contributo pubblico ai risultati d'esercizio conseguiti dall'organismo. Nel delineato contesto si colloca anche il costante e attento monitoraggio in ordine all'effettiva permanenza dei presupposti valutativi che hanno determinato la scelta partecipativa iniziale, senza prescindere da tempestivi interventi correttivi in relazione ad eventuali mutamenti che intercorrano, nel corso della vita dell'organismo, negli elementi originariamente presi in considerazione.

Con l'adozione del Piano di razionalizzazione delle partecipazioni previsto dall'art. 1, commi 612 ss., della legge 190/2014, il legislatore ha richiesto quindi un'attenta verifica e una rinnovata riflessione sul mantenimento delle stesse, anche nella prospettiva di aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica e di contenimento dei costi di funzionamento, o di semplice riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo, nonché delle strutture

aziendali.

In quest'ottica, un forte incentivo per l'attuazione dei processi di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche è rappresentato anche dalle procedure di mobilità del personale introdotte dall'art. 1, commi 563-568, della legge n. 147 del 2013.

Muovendo da questi presupposti, l'intera revisione degli *assets* societari, prescindendo da una logica meramente adempimentale, deve necessariamente inquadrarsi nell'ambito di una visione strategica complessiva, che tenga in primaria considerazione le finalità indicate dal legislatore, ossia:

- eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione delle stesse;
- soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- contenimento dei costi di funzionamento, mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo nonché delle strutture aziendali, anche attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

L'esame dei piani di razionalizzazione finora pervenuti a questa Sezione, in alcuni casi esitato in singole deliberazioni (cfr. deliberazione n. 389/2015/PRSP relativa al comune di Palermo) o comunque oggetto di attenzione specifica (comune di Catania, in corso d'istruttoria), ha posto in evidenza una serie di problematiche sulle quali si ritiene di richiamare l'attenzione degli enti, ai fini di una conduzione del processo di razionalizzazione il più possibile coerente con le finalità previste dal legislatore.

A questo proposito, può sinteticamente osservarsi quanto segue.

Il comma 611, lett. a), prevede, in primo luogo, l'eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Il criterio della <<non essenzialità>>, già introdotto, come necessario obbligo valutativo da parte dell'Organo consiliare, dall'art. 3, commi 27-28, della legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007), risulta adesso esteso anche alle partecipazioni indirette.

L'obbligo di dismissione, espressione del principio della "funzionalizzazione" dell'attività di carattere imprenditoriale alla cura di interessi generali, giuridicamente organizzati in funzioni o servizi pubblici, risulta ora esteso a tutte quelle società che, pur essendo coerenti con i fini istituzionali dell'Ente, non sono, invece, indispensabili al perseguimento dei fini propri e tipici dello stesso.

Ne discende, come corollario, che, fatta salva la residuale ipotesi in cui risulti attestata sotto la diretta responsabilità dell'organo di vertice, la necessità di una partecipazione societaria

finalizzata all'indispensabile fruizione dei servizi erogati dal soggetto societario, non appaiono coerenti col requisito della indispensabilità le partecipazioni cd. "polvere", che spesso costituiscono mero investimento in capitale di rischio.

Naturalmente, un'attenzione prioritaria dovrà essere dedicata al principio di economicità di cui all'art. 97 della Costituzione, che impone l'obbligatoria dismissione delle partecipazioni negli enti societari che siano strutturalmente in perdita, e ciò in coerenza con le precedenti disposizioni introdotte dall'art. 6, comma 19, del d.l. n. 78 del 2010, convertito con legge n. 122 del 2010. Tale divieto di finanziamento di società in perdita strutturale, peraltro incompatibile con la logica che impone, quantomeno, l'integrale copertura dei costi con i ricavi, non può, ovviamente, essere eluso attraverso trasferimenti straordinari di risorse da parte dei soci, mirati ad evitare preventivamente l'emersione di perdite d'esercizio per il terzo anno consecutivo, surrettiziamente prevenendo, in tal modo, l'insorgenza dei presupposti del divieto stesso (cfr. Sezione di controllo per la Regione siciliana, delibera n. 11/2012/PAR; Sezione regionale di controllo per la Puglia, n. 29/2012/PAR).

Con specifico riferimento al comma 611, si ritiene che l'indispensabilità della partecipazione, negli ambiti in cui è legislativamente consentita una scelta discrezionale, debba essere motivata anche sotto il profilo dell'esternalizzazione rispetto ad altre differenti scelte organizzative (ad es., internalizzazione, strumenti negoziali, ecc.) e che tale motivazione dovrà essere supportata da idonee analisi comparative dei costi - attuali e potenziali - anche con riferimento alle diverse opzioni gestionali che si profilano per l'ente (ad es., analisi *make or buy*).

Naturalmente, tale ambito valutativo risulta escluso per quelle forme di partecipazione nella gestione dei servizi pubblici essenziali, quali gli ambiti territoriali ottimali, per i quali la stessa risulta prevista come obbligatoria da specifiche norme di legge.

In tali ipotesi si ritiene che l'assenza di spazio valutativo e, quindi, di effettiva manovrabilità delle forme e dei modi della partecipazione, costituisca un punto di arresto anche in ordine alle eventuali valutazioni operabili da parte della Sezione regionale.

Nessun problema interpretativo suscita, invece, il secondo dei criteri enunciati dalla normativa, che prevede l'obbligo di "soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti".

La norma contempla la possibilità dell'ente di conseguire forme di gestione economica, semprechè la partecipazione risulti "indispensabile" alla luce dei criteri prima esaminati, solamente attraverso o l'aggregazione delle società con conseguente incremento del numero dei dipendenti, o la riduzione del numero di amministratori.

In questo caso, andranno comunque indicati nella relazione tecnica tutti i dati contabili - attuali e prospettici - che consentano alla Sezione la necessaria valutazione in ordine alla economicità delle soluzioni e delle trasformazioni adottate.

Il piano di razionalizzazione e l'allegata relazione tecnica dovranno dunque necessariamente contenere i dati relativi al numero di dipendenti ed amministratori della società, con l'indicazione dei relativi costi.

Il terzo criterio prevede l'eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate (oppure da enti pubblici strumentali), anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni. L'obbligo dell'eliminazione delle società "doppione", impone, come corollario, che il piano di razionalizzazione e l'allegata relazione tecnica forniscano il quadro completo di tutte le funzioni esternalizzate dall'ente pubblico, anche con riferimento all'attività svolta da consorzi, aziende speciali, istituzioni o altri organismi strumentali, con esauriente esposizione dell'oggetto sociale risultante dal relativo Statuto o dall'atto negoziale di affidamento.

Il quarto dei criteri enunciati contempla l'aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica negli ambiti non definiti dal legislatore regionale e, dunque, sottratti agli spazi valutativi intestati alla Sezione.

L'ultimo dei criteri elencati dalla legge impone "il contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni".

Ne discende che il piano di razionalizzazione e l'allegata relazione tecnica non potranno limitarsi a prevedere l'avvio, in futuro, di una generica attività di revisione della spesa, ma dovranno contenere la dettagliata esposizione e quantificazione dei costi di funzionamento, distinti per tipologia, l'analitica prospettazione dei possibili scenari in relazione alle soluzioni adottabili, e ciò al fine di consentire alla Sezione la valutazione della effettiva convenienza dell'opzione prescelta dall'ente.

In questo contesto, la declinazione della *vision* strategica in scelte di tipo organizzativo, oltre a coniugarsi necessariamente con i vincoli imposti dal legislatore (con riferimento, ad esempio, alle modalità gestionali di un servizio), non può prescindere da un'attenta analisi economico finanziaria dei costi di gestione di ciascuna partecipazione detenuta, in grado di suffragare, attraverso idonea motivazione, la congruità delle scelte effettuate, nonché delle eventuali stime di risparmio.

Queste ultime, nel caso di dismissione o riorganizzazione dell'asset, dovranno indicare con precisione il criterio di computo adottato, senza ridursi a generiche petizioni di principio. Occorre, inoltre, una calendarizzazione delle modalità operative per l'attuazione degli interventi, distinti per tipologia, in uno all'indicazione dei tempi e dei presumibili effetti economici, in termini di contenimento dei costi, delle azioni poste in essere o da intraprendere, che consenta alla Sezione, in sede di esame della relazione a consuntivo prevista dal comma 612, il confronto tra i risultati attesi con quelli conseguiti.

In estrema sintesi, la Sezione deve rilevare come il Piano di razionalizzazione delle partecipate non possa risolversi in una mera descrizione delle future azioni da intraprendere, vale a dire in una dichiarazione di intenti, ma debba, già nell'immediato, contenere le misure operative che si intendono intraprendere.

Le scelte organizzative devono essere, inoltre, suffragate dai dati contabili di riferimento, vale a dire da un'attendibile analisi dei costi gestionali e dei rendimenti, che consenta un'effettiva

valutazione della congruenza delle misure di razionalizzazione in relazione ai risultati che si intendono conseguire.

A tal fine, un ruolo essenziale nelle valutazioni di competenza della Sezione, è rivestito dalla relazione tecnica, che, ai sensi del comma 612, deve essere inserita a necessario corredo del piano di razionalizzazione, e che deve fornire tutti i dati tecnici necessari per consentire alla Sezione di comprendere e valutare le motivazioni del mantenimento o della dismissione, sintetizzate nel piano di razionalizzazione, e in particolare: attività svolta, quota di partecipazione, altri soci, principali dati economici in un significativo arco temporale, natura della società, numero di amministratori e numero di dipendenti, modalità di esercizio del controllo, modalità di affidamento dei servizi, analisi dei principali fattori di costo, sistema di amministrazione e relativo costo, analisi comparativa delle diverse opzioni prese in considerazione.

Tale documento costituisce, per le anzidette motivazioni, imprescindibile elemento di valutazione, sicchè si ritiene che la sua assenza rappresenti elemento ostativo a qualsiasi giudizio della Sezione che, inevitabilmente, finirebbe per essere aprioristico ed infondato, non potendo che poggiare su elementi valutativi extracontabili, privi di attendibilità e, quindi, di giuridico fondamento.

Ritiene pertanto questa Sezione che non possa procedersi all'esame dei piani di razionalizzazione finora pervenuti che siano privi della suddetta relazione tecnica o che, comunque, pur essendo provvisti in via formale di tale allegato, non contengano la necessaria indicazione di tutte le informazioni analitiche a sostegno del piano stesso di cui, si ribadisce, la relazione costituisce necessaria chiave di lettura nonché il fulcro del processo di razionalizzazione da avviare.

Ovviamente, il livello di analiticità della relazione andrà graduato in relazione alla quota detenuta dall'ente, non potendosi richiedere che partecipazioni dal valore irrisorio abbiano il medesimo livello di approfondimento tecnico richiesto per quelle più significative.

Tale circostanza, per contro, non esime l'ente dall'esercitare i propri diritti / doveri di socio, nel più generale contesto dell'accesso informativo, ma anche dell'avvio coordinato di iniziative di *governance* con altri soci.

Analoghe considerazioni possono essere estese alla Regione siciliana, nonché alle altre pubbliche amministrazioni contemplate dalla norma (Enti porto, Università e Camere di commercio, industria ed artigianato), i cui piani di razionalizzazione saranno oggetto di successivo esame.

Alla luce delle superiori indicazioni, la Sezione di controllo per la Regione siciliana, in applicazione del disposto normativo sopra richiamato,

PRENDE ATTO

che gli enti di cui all'allegato A), costituente parte integrante della presente deliberazione, hanno dichiarato di non possedere partecipazioni, di detenere solo partecipazioni obbligatorie per legge

o, comunque, di non essere tenuti alla redazione del Piano. Le amministrazioni rientranti in questa casistica riesamineranno il proprio operato alla luce della presente deliberazione.

ACCERTA

che gli enti indicati nell'allegato B), costituente parte integrante della presente deliberazione, benchè formalmente invitati a provvedere a riguardo, non hanno, fino alla data odierna, trasmesso alla Sezione il piano operativo di razionalizzazione, in violazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014 n. 190;

ORDINA

ai legali rappresentanti degli enti di cui all'allegato B) di trasmettere a questa Sezione, ove definiti ed approvati successivamente al deposito della presente deliberazione, il piano operativo di razionalizzazione e la relativa relazione tecnica, completa di tutti gli elementi in premessa analiticamente indicati, entro e non oltre 15 giorni dalla trasmissione della presente deliberazione;

DISPONE

che, a cura della Segreteria della Sezione, la presente deliberazione sia trasmessa al legale rappresentante ed all'Organo deliberativo degli enti di cui all'allegato B);

ACCERTA

che gli enti indicati nell'elenco allegato C), costituente parte integrante della presente deliberazione, non hanno provveduto a trasmettere, in uno al piano di razionalizzazione, la necessaria relazione tecnica e che tale omissione, per le ragioni sopra analiticamente indicate, impedisce qualsiasi controllo o valutazione da parte della Sezione. Rientrano in tale categoria anche gli enti in cui il documento indicato quale relazione tecnica non contiene i dati necessari all'espletamento del controllo da parte della Sezione, così come indicati in premessa;

ORDINA

ai legali rappresentanti degli enti di cui all'allegato C) di trasmettere a questa Sezione la necessaria relazione tecnica, completa di tutti gli elementi analiticamente descritti ed elencati in premessa, entro e non oltre 15 giorni dalla trasmissione della presente deliberazione;

Infine,

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia inoltrata anche ai restanti enti, di cui all'elenco allegato D), costituente parte integrante della presente deliberazione, ottemperanti agli obblighi di legge,

i quali riesamineranno i contenuti dei Piani di razionalizzazione e delle relazioni tecniche alla luce della presente deliberazione.

La Sezione si riserva di procedere ad uno specifico esame dei predetti documenti in sede di controllo finanziario, ex art. 148 bis del TUEL.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 19 febbraio 2016.

I Magistrati Estensori

Licia Centro

Francesco Albo



Il Presidente

Maurizio Graffeo

Depositata in Segreteria il

26 FEB. 2016

Il Direttore della Segreteria

FUNZIONARIO RESPONSABILE

Boris RASURA

Allegato A

Enti che hanno dichiarato di non essere tenuti
alla redazione del piano operativo di
razionalizzazione

1	AG	Campobello di Licata
2	AG	Naro
3	AG	Santo Stefano Quisquina
4	CL	Mazzarino
5	CL	Campofranco
6	CL	Riesi
7	CT	Castiglione di Sicilia
8	CT	Maletto
9	EN	Troina
10	ME	Basicò
11	ME	Floresta
12	ME	Furci Siculo
13	ME	Gioiosa Marea
14	ME	Naso
15	ME	San Teodoro
16	ME	Santa Lucia del Mela
17	ME	Savoca
18	ME	Scaletta Zanclea
19	ME	Villafranca Tirrena
20	PA	Carini
21	PA	Ficarazzi
22	PA	Isola delle Femmine
23	RG	Chiaromonte Gulfi
24	SR	Buccheri
25	SR	Buscemi
26	SR	Canicattini Bagni
27	SR	Cassaro
28	SR	Ferla
29	SR	Floridia
30	SR	Francofonte
31	SR	Palazzolo Acreide
32	SR	Solarino

Allegato B

Enti che non hanno trasmesso il
piano operativo di
razionalizzazione

1	AG	Favara
2	AG	Lampedusa e Linosa
3	AG	Licata
4	AG	Lucca Sicula
5	AG	Racalmuto
6	AG	San Giovanni Gemini
7	CL	Caltanissetta (comune)
8	CL	Delia
9	CL	Marianopoli
10	CL	Mussomeli
11	CL	Resuttano
12	CL	Sutera
13	CT	Aci Catena
14	CT	Acireale
15	CT	Bronte
16	CT	Fiumefreddo di Sicilia
17	CT	Grammichele
18	CT	Licodia Eubea
19	CT	Linguaglossa
20	CT	Maniace
21	CT	Milo
22	CT	Mineo
23	CT	Mirabella Imbaccari
24	CT	Motta Sant'Anastasia
25	CT	Ragalna
26	CT	Ramacca
27	CT	Randazzo
28	CT	San Cono
29	CT	San Michele di Ganzaria
30	EN	Agira
31	EN	Aidone
32	EN	Assoro
33	EN	Barrafranca
34	EN	Gagliano Castelferrato
35	EN	Regalbuto
36	EN	Valguarnera Caropepe
37	ME	Ali
38	ME	Barcellona Pozzo di Gotto
39	ME	Castelmola
40	ME	Falcone
41	ME	Fiumedinisi
42	ME	Forza d'Agrò
43	ME	Gallodoro
44	ME	Gualtieri Sicaminò
45	ME	Merì
46	ME	Mistretta
47	ME	Moio Alcantara

48	ME	Mongiuffi Melia
49	ME	Pagliara
50	ME	Roccella Valdemone
51	ME	Rometta
52	ME	San Fratello
53	ME	Santa Domenica Vittoria
54	ME	Sant'Alessio Siculo
55	ME	Taormina
56	ME	Torregrotta
57	ME	Tortorici
58	PA	Belmonte Mezzagno
59	PA	Bolognetta
60	PA	Camporeale
61	PA	Casteldaccia
62	PA	Castronovo di Sicilia
63	PA	Collesano
64	PA	Marineo
65	PA	Torretta
66	PA	Valledolmo
67	PA	Villabate
68	RG	Acate
69	RG	Giarratana
70	RG	Monterosso Almo
71	RG	Pozzallo
72	SR	Noto
73	SR	Portopalo di Capo Passero
74	SR	Siracusa
75	TP	Alcamo
76	TP	Campobello di Mazara
77	TP	Custonaci
78	TP	Favignana
79	TP	Gibellina
80	TP	Paceco
81	TP	Pantelleria
82	TP	Petrosino
83	TP	Salemi
84	TP	Valderice

Allegato C

Enti con relazione tecnica non inviata o incompleta

1	AG	Agrigento
2	AG	Aragona
3	AG	Caltabellotta
4	AG	Camastra
5	AG	Cammarata
6	AG	Canicattì
7	AG	Casteltermini
8	AG	Castrofilippo
9	AG	Cattolica Eraclea
10	AG	Comitini
11	AG	Grotte
12	AG	Joppolo Giancaxio
13	AG	Menfi
14	AG	Montallegro
15	AG	Montevago
16	AG	Palma di Montechiaro
17	AG	Porto Empedocle
18	AG	Raffadali
19	AG	Ravanusa
20	AG	Realmonte
21	AG	Sambuca di Sicilia
22	AG	Santa Elisabetta
23	AG	Santa Margherita di Belice
24	AG	Sant'Angelo Muxaro
25	AG	Siculiana
26	AG	Villafranca Sicula
27	LC	Agrigento
28	CL	Acquaviva Platani
29	CL	Bompensiere
30	CL	Butera
31	CL	Gela
32	CL	Milena
33	CL	Montedoro
34	CL	Niscemi
35	CL	Santa Caterina Villarmosa
36	CL	San Cataldo
37	CL	Serradifalco
38	CL	Sommatino
39	CL	Vallelunga Pratameno
40	CL	Villalba
41	CT	Aci Bonaccorsi
42	CT	Aci Castello
43	CT	Aci Sant'Antonio
44	CT	Adrano

45	CT	Belpasso
46	CT	Caltagirone
47	CT	Camporotondo Etneo
48	CT	Castel di Iudica
49	CT	Giarre
50	CT	Gravina di Catania
51	CT	Mascali
52	CT	Mascalucia
53	CT	Mazzarrone
54	CT	Militello in Val di Catania
55	CT	Misterbianco
56	CT	Palagonia
57	CT	Paternò
58	CT	Piedimonte Etneo
59	CT	Raddusa
60	CT	Riposto
61	CT	San Gregorio di Catania
62	CT	San Pietro Clarenza
63	CT	Santa Maria di Licodia
64	CT	Santa Venerina
65	CT	Sant'Agata Li Battiati
66	CT	Sant'Alfio
67	CT	Scordia
68	CT	Tremestieri Etneo
69	CT	Valverde
70	CT	Viagrande
71	CT	Vizzini
72	CT	Zafferana Etnea
73	EN	Calascibetta
74	EN	Catenanuova
75	EN	Centuripe
76	EN	Cerami
77	EN	Enna
78	EN	Leonforte
79	EN	Nicosia
80	EN	Nissoria
81	EN	Piazza Armerina
82	EN	Pietraperzia
83	EN	Sperlinga
84	EN	Villarosa
85	LC	Enna
86	ME	Acquedolci
87	ME	Alcara Li Fusi
88	ME	Ali Terme
89	ME	Antillo
90	ME	Brolo
91	ME	Capizzi
92	ME	Capo d'Orlando

93	ME	Capri Leone
94	ME	Caronia
95	ME	Casalvecchio Siculo
96	ME	Castel di Lucio
97	ME	Castell'Umberto
98	ME	Castroreale
99	ME	Cesarò
100	ME	Condrò
101	ME	Ficarra
102	ME	Fondachelli-Fantina
103	ME	Francavilla di Sicilia
104	ME	Frazzanò
105	ME	Furnari
106	ME	Gaggi
107	ME	Galati Mamertino
108	ME	Giardini-Naxos
109	ME	Graniti
110	ME	Itala
111	ME	Leni
112	ME	Letojanni
113	ME	Librizzi
114	ME	Limina
115	ME	Lipari
116	ME	Longi
117	ME	Malfa
118	ME	Malvagna
119	ME	Mandanici
120	ME	Mazzarrà Sant'Andrea
121	ME	Milazzo
122	ME	Militello Rosmarino
123	ME	Mirto
124	ME	Monforte San Giorgio
125	ME	Montagnareale
126	ME	Montalbano Elicona
127	ME	Motta Camastra
128	ME	Motta d'Affermo
129	ME	Nizza di Sicilia
130	ME	Novara di Sicilia
131	ME	Oliveri
132	ME	Pace del Mela
133	ME	Patti
134	ME	Pettineo
135	ME	Piraino
136	ME	Raccuja
137	ME	Reitano
138	ME	Roccafiorita
139	ME	Roccalumera
140	ME	Roccavaldina

141	ME	Rodi Milici
142	ME	San Filippo del Mela
143	ME	San Marco D'Alunzio
144	ME	San Pier Niceto
145	ME	San Piero Patti
146	ME	San Salvatore di Fitalia
147	ME	Santa Marina Salina
148	ME	Santa Teresa di Riva
149	ME	Sant'Agata di Militello
150	ME	Sant'Angelo di Brolo
151	ME	Santo Stefano di Camastra
152	ME	Saponara
153	ME	Sinagra
154	ME	Spadafora
155	ME	Terme Vigliatore
156	ME	Torrenova
157	ME	Tripi
158	ME	Tusa
159	ME	Ucria
160	ME	Valdina
161	ME	Venetico
162	C.MET.	Messina
163	PA	Alia
164	PA	Alimena
165	PA	Aliminusa
166	PA	Altavilla Milicia
167	PA	Bagheria
168	PA	Balestrate
169	PA	Baucina
170	PA	Bisacquino
171	PA	Blufi
172	PA	Bompietro
173	PA	Borgetto
174	PA	Caccamo
175	PA	Caltavuturo
176	PA	Campofelice di Fitalia
177	PA	Campofelice di Roccella
178	PA	Campofiorito
179	PA	Capaci
180	PA	Castelbuono
181	PA	Castellana Sicula
182	PA	Cefalà Diana
183	PA	Cerda
184	PA	Chiusa Sclafani
185	PA	Ciminna
186	PA	Cinisi
187	PA	Contessa Entellina
188	PA	Gangi

189	PA	Geraci Siculo
190	PA	Giuliana
191	PA	Godrano
192	PA	Gratteri
193	PA	Isnello
194	PA	Lascari
195	PA	Lercara Friddi
196	PA	Mezzojuso
197	PA	Misilmeri
198	PA	Monreale
199	PA	Montelepre
200	PA	Palazzo Adriano
201	PA	Partinico
202	PA	Petralia Soprana
203	PA	Petralia Sottana
204	PA	Piana degli Albanesi
205	PA	Polizzi Generosa
206	PA	Pollina
207	PA	Prizzi
208	PA	Roccamena
209	PA	Roccapalumba
210	PA	San Cipirello
211	PA	San Giuseppe Jato
212	PA	Santa Cristina Gela
213	PA	Santa Flavia
214	PA	Sciara
215	PA	Scillato
216	PA	Termini Imerese
217	PA	Terrasini
218	PA	Trabia
219	PA	Trappeto
220	PA	Ustica
221	PA	Ventimiglia di Sicilia
222	PA	Vicari
223	PA	Villafrati
224	RG	Comiso
225	RG	Ispica
226	RG	Modica
227	RG	Ragusa
228	RG	Scicli
229	RG	Vittoria
230	SR	Augusta
231	SR	Avola
232	SR	Carlentini
233	SR	Lentini
234	SR	Melilli
235	SR	Pachino
236	SR	Priolo Gargallo

237	SR	Rosolini
238	SR	Sortino
239	LC	Siracusa
240	TP	Castellammare del Golfo
241	TP	Castelvetrano
242	TP	Marsala
243	TP	Mazara del Vallo
244	TP	Partanna
245	TP	Poggioreale
246	TP	Salaparuta
247	TP	San Vito Lo Capo
248	TP	Santa Ninfa
249	TP	Vita
250	LC	Trapani

Allegato D

Enti che hanno prodotto sia
il piano che la relazione
tecnica

1	AG	Alessandria della Rocca
2	AG	Bivona
3	AG	Burgio
4	AG	Calamonaci
5	AG	Cianciana
6	AG	Ribera
7	AG	San Biagio Platani
8	AG	Sciacca
9	LC	Caltanissetta
10	CT	Biancavilla
11	CT	Calatabiano
12	CT	Nicolosi
13	CT	Pedara
14	CT	San Giovanni la Punta
15	CT	Trecastagni
16	C.MET.	Catania
17	ME	Messina
18	PA	Altofonte
19	PA	Cefalù
20	PA	Corleone
21	PA	Giardinello
22	PA	Montemaggiore Belsito
23	PA	San Mauro Castelverde
24	PA	Sciafani Bagni
25	C.MET.	Palermo
26	RG	Santa Croce Camerina
27	LC	Ragusa*
28	TP	Buseto Palizzolo
29	TP	Calatafimi Segesta
30	TP	Erice
31	TP	Trapani